

caso di assunzione, alle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991, nel limite di spesa di 37 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. (ALLEGATO 9E)

Comma 1212. *Incentivi per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà.*

La disposizione proroga al 31 dicembre 2007 la possibilità di stipulare contratti di solidarietà da parte delle imprese escluse dalla CIGS (imprese artigiane non appartenenti all'indotto, imprese alberghiere e imprese termali operanti in aree in stato di crisi) e di fruire dello speciale regime agevolativo di cui all'art. 5 della legge n. 236/1993. (Allegato 9E)

D.M. Lavoro/Economia 5 marzo 2007. *Riduzione contributiva nell'edilizia.*

L'articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002, ha ripristinato, fino al 31 dicembre 2006, la speciale riduzione contributiva per l'edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD, introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

L'operatività del beneficio è rimasta tuttavia subordinata all'emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale.

Il D.M. Lavoro/Economia 5 marzo 2007 (G.U. n. 95 del 24-4-2007) ha confermato per l'anno 2006 nella misura dell'11,50 per cento la riduzione contributiva di cui trattasi. Le relative istruzioni operative sono state fornite con la circolare n. 87 del 17 maggio 2007. (ALLEGATO 8)

D. M. del 30 marzo 2007, attuativo dell' art. 10 della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005. *Trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile.*

A seguito dell'entrata in vigore della disposizione recata dall'art. 10 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed attuato con DPCM del 30 marzo 2007 (G.U. del 26 maggio 2007), l'INPS è subentrato nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i compiti rientrano anche la funzione di revisione annuale degli importi di pensione, assegni ed indennità erogati agli invalidi civili nonché dei limiti di reddito prescritti per fruire di tali benefici economici che negli anni passati venivano stabiliti con un decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli oneri derivanti all'Istituto dal trasferimento delle suddette funzioni, sono coperti con un trasferimento a carico dello Stato. (ALLEGATO 9F)

Decreto 15 maggio 2007 n. 40940 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ammortizzatori sociali, concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il presente decreto individua i criteri concessivi dei trattamenti in oggetto. Per l'anno 2007, è autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000 così ripartiti:

- euro 15.000.000 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- euro 30.000.000 per i trattamenti di mobilità.

(ALLEGATO 9B)

Legge 3 agosto 2007, n. 127, Art. 5 commi 1 e 2. Somma aggiuntiva su pensione.

Il comma 1, dispone che ai soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta a decorrere dal 2007 una somma aggiuntiva determinata, come indicato nella tabella A allegata alla legge che si riporta di seguito, in funzione:

- dell'anzianità contributiva complessiva;
- gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

“ Tabella A”
(allegato alla legge n. 127/2007)

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva Anno 2007	Somma aggiuntiva Dal 2008
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione		
Fino a 15	Fino a 18	euro 262	Euro 336
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	euro 327	Euro 420
Oltre 25	Oltre 28	euro 392	Euro 504

La somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli importi di competenza dell'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità.

Il beneficio spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Agli effetti delle disposizioni del presente comma, "si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata".

Il comma 2, dispone che in favore dei soggetti il cui reddito annuo sia superiore al predetto limite reddituale come sopra determinato ed inferiore al limite costituito dallo stesso limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva in argomento, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza di tale limite.

(ALLEGATO 9A)

D.I. 6 agosto 2007, n. 14666. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico.

L'art. 1, comma 148, della Legge n. 311/2004, ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B del Regio Decreto n. 148/1931 che poneva a carico dell'INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, trova applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La norma citata, come parzialmente sostituita dall'art. 3 ter della L. n. 58/2005, dispone peraltro che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

L'art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residue dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

L'art. 1, comma 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto ed ai fini dell'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi.

Il Decreto Interministeriale n. 14666 del 6.8.2007, emanato in applicazione del citato disposto normativo, quantifica in euro 58.669.505,97 l'ammontare, per l'anno 2005, del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il medesimo Decreto affida all'INPS l'erogazione alle aziende delle somme trasferite dal Ministero dei trasporti, con apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e secondo i criteri di ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto stesso. (ALLEGATO 9F)

D.L. n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito nella legge n. 222/2007, art. 28, comma 3. Soppressione della Sportass.

L'art. 28 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha disposto, al comma 1, la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e al comma 2, il trasferimento all'INPS di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale dell'Ente soppresso, mentre sono trasferiti all'INAIL tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi del ramo assicurativo.

Pertanto, dal 3 ottobre 2007, l'INPS è subentrato a Sportass in tutti i suoi rapporti di natura previdenziale ancora pendenti e, dunque, sia nell'obbligo di corrispondere, nella misura e nei tempi stabiliti, le prestazioni dovute agli iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi, al Fondo medagliati olimpici, al Fondo atleti del "Club olimpico", al Fondo per il trattamento di fine rapporto dei tecnici sportivi della FIGC, sia nel diritto di percepire i contributi dovuti dagli stessi iscritti a detti Fondi.

Il comma 3, ha previsto il trasferimento del personale e dei beni mobili ed immobili della SPORTASS all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione e alla successione da parte dell'INPS dell'INAIL nei rapporti pendenti.

Per la copertura dei costi di gestione del Fondo Previdenziale è previsto un trasferimento annuale dallo Stato all'INPS. (ALLEGATO 9F)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI,
ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
ART.130 DEL D.L.vo 31/3/1998, N.112**

RENDICONTO DELL'ANNO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti da tali prestazioni provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati riferiti al consuntivo 2006.

(in milioni)

Codice Conto	CONTO ECONOMICO	ANNO 2007 consuntivo	ANNO 2006 consuntivo	VARIAZIONI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
CEA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	14.634	13.667	967
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	14.634	13.667	967
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
CEB.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO	-14.223	-13.301	-923
CEB.10.d	SVALUTAZ. DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-48	-27	-21
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO	-300	-273	-27
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-14.571	-13.601	-970
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	63	66	-3
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-62	-66	4
CEE.20	PROVENTI STRAORDINARI	-6	1	-7
CEE.23	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI	10	5	5
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-58	-61	3
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5	5	-
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-5	-5	-
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-	-	-

CONTO ECONOMICO**VALORE DELLA PRODUZIONE: 14.634 mln.**

TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO - Quantificato in 14.634 mln., riguarda il trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

COSTO DELLA PRODUZIONE: 14.571 mln.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 14.430 mln., si riferiscono all'erogazione di:

- ◆ Rate di pensione per importo pari a 3.505 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (3.110 mln.)
 - ai ciechi (347 mln.)
 - ai sordomuti (48 mln.);

- ◆ Indennità di accompagnamento per importo pari a 10.925 mln. spettanti:
 - agli invalidi civili (10.109 mln.)
 - ai ciechi (699 mln.)
 - ai sordomuti (117 mln.).

Nella tabella che segue si fornisce l'andamento della spesa per prestazioni (pensioni + indennità) a carico della gestione dal 2001 al 2007.

<i>anni</i>	<i>Spesa per invalidi civili, al netto maggiorazione ex art.38 L.448/2001</i>	<i>% di incremento rispetto all'anno precedente</i>
2001	9.215.520.456	
2002	10.911.516.151	18,40%
2003	11.830.407.276	8,42%
2004	12.305.422.594	4,02%
2005	12.927.329.431	5,05%
2006	13.527.158.478	4,64%
2007	14.429.944.649	6,67%

Nella tabella che segue sono indicati i trattamenti di pensione e di indennità di accompagnamento in essere al 31 dicembre 2007 derivanti da una rilevazione condotta sull'archivio delle pensioni all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento:

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI E DEI RELATIVI ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO IN CORSO DI PAGAMENTO ACCERTATI ALLA FINE DELL'ANNO 2007

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DELL'ANNO				
ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUO MEDIO
2007	INVALIDI CIVILI	2.200.852	10.649.352.852,79	4.838,74
	CIECHI CIVILI	129.653	930.071.883,59	7.173,55
	SORDOMUTI	41.763	160.655.377,16	3.846,84

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI - Determinate in 207 mln., riguardano recuperi e reintroiti di prestazioni indebite erogate:

- agli invalidi civili (193 mln.)
- ai ciechi civili (12 mln.)
- ai sordomuti (2 mln.).

ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER RESTAZIONI DA RECUPERARE - Iscritto per 48 mln., rappresenta la quota di assegnazione dell'anno per l'adeguamento del Fondo svalutazione alla presunta inesigibilità (45%) dei crediti per prestazioni da recuperare esistenti al 31/12/2007.

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a 348 mgl. e rappresentano gli importi corrisposti per rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate erogate prevalentemente agli invalidi civili.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state determinate in 299 mln. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto di pertinenza della Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti, attribuita in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". Nella pagina seguente si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

ONERI PER IL TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Ammontano a 1 mln, rappresentano gli oneri per trasferimento al bilancio dello Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi alle spese di amministrazione della gestione stessa, determinati in seguito all'applicazione dell'art. 1, commi 58,59 e 63 della L. 266/2005.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE
(in milioni)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006
Spese per il personale	96	92
Spese per servizi affidati ad altri enti:		
- Amministrazione Postale	24	24
- Banche e Uffici C/c postali	8	8
- Altri Enti	11	2
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	6	5
Illuminaz., forza motrice, riscald., condizionamento, conduzione, pulizia, vigilanza fitto locali, manutenzione e adattamento stabili strumentali	18	15
Spese legali	150	115
Spese per servizi informatici e amm.to apparecchiature informatiche	2	2
Altre spese	33	34
TOTALE	348	297
meno Recuperi	34	33
meno Residui insussist. Passivi	15	2
TOTALE	299	262

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 58 mln.

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 62 mln. e rappresentano gli interessi passivi su prestazioni arretrate spettanti:

- agli invalidi civili (60 mln.)
- ai ciechi civili (2 mln.)
- ai sordomuti (202 mgl.).

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 4 mln. si riferiscono alla eliminazione di residui passivi per prestazioni (388 mgl.) e per indennità e assegni (3.713 mgl.).

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Pari a 10 mln., si riferiscono all'eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza dei crediti per prestazioni da recuperare.

PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI - Determinato in 10 mln., si riferisce al prelievo dal Fondo Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per la copertura delle variazioni patrimoniali straordinarie verificatasi nei residui attivi a seguito della accertata insussistenza e di irrecuperabilità dei relativi crediti.

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO: 5 mln.

ONERI TRIBUTARI - Sono stati determinati in 5 mln. e rappresentano la quota parte dell'IRAP, dovuta dall'Istituto per il personale dipendente ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 446/1997, attribuita alla gestione.

STATO PATRIMONIALE

Con riferimento alle voci più significative dello Stato patrimoniale si osserva quanto segue.

ATTIVO: 577 mln.

CREDITI PER POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI - Ammontano a 440 mln., e si riferiscono alle somme rimaste da recuperare a seguito dell'accertamento dell'indebita percezione delle prestazioni.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Ammonta a 198 mln. e rappresenta la presunta inesigibilità dei relativi crediti della Gestione.

CREDITO VERSO LA GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Ammonta a 335 mln., e riguarda la quota parte in termini di cassa del contributo dello Stato da trasferire alla presente Gestione per la materiale erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili di cui al citato art. 130 del Decreto L.vo 31/3/1998 n. 112.

Detto importo rappresenta la somma algebrica delle attività e passività non liquide della gestione al 31/12/2007.

PASSIVO: 577 mln.

DEBITI PER LE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Ammontano complessivamente a 576 mln., e rappresentano il debito per prestazioni istituzionali per:

- ◆ Rate di pensione per importo pari a 191 mln. :
 - verso gli invalidi civili (162 mln.)
 - verso i ciechi civili (27 mln.)
 - verso i sordomuti (2 mln.).

- ◆ Indennità di accompagnamento e assegni pari a 385 mln. :
 - verso gli invalidi civili (332 mln.)
 - verso i ciechi civili (49 mln.)
 - verso i sordomuti (4 mln.).

DEBITI PER TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI — Ammontano a 736 mgl., e rappresentano il debito verso lo Stato per il trasferimento delle economie derivanti dalla riduzione dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale per i ciechi civili che usufruiscono del servizio di accompagnamento da parte degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITA' E BILANCIO

Dionanti

rome, 18/1/2008

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]